

(N. 1173)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **BENEDETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1955

Estensione del beneficio previsto dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, a tutti i sanitari assunti presso le istituzioni antitubercolari senza rapporto stabile.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 aprile 1953, n. 310, ha istituito a favore di tutto il personale sanitario ed amministrativo dipendente da istituzioni antitubercolari la corresponsione di una indennità di proflassi antitubercolare nella misura di lire 155 giornaliera.

In tale maniera si volle adottare un provvedimento più che altro umano e sociale venendo incontro alle richieste del personale interessato costretto a sostenere maggiori spese, soprattutto alimentari, per mantenere in efficienza le proprie difese organiche nei confronti dell'infezione tubercolare alla quale si è particolarmente esposto.

La legge citata ha però limitata la corresponsione dell'indennità ai soli dipendenti di ruolo che prestano la loro opera in modo regolare e continuativo.

Rimangono così ingiustamente esclusi dal beneficio predetto quei sanitari — e si tratta spesso di medici specialisti, quali medici dentisti e laringoiatri — i quali non vengono assunti dalle istituzioni antitubercolari con un rapporto stabile continuativo, ma prestano invece di volta in volta la loro opera

professionale a favore dei tubercolotici per invito delle istituzioni stesse.

Queste prestazioni, pur svolgendosi saltuariamente, hanno le medesime caratteristiche dell'attività svolta da tutto il personale assunto stabilmente ed i sanitari, nell'espletamento dei propri compiti, sono soggetti agli stessi, se non a maggiori, rischi dei loro colleghi che lavorano nell'interno degli Istituti.

Tali ragioni inducono pertanto a riconoscere, come atto di giustizia, il beneficio dell'indennità citata alla categoria dei sanitari che, sia pure non avendo rapporti continuativi con le Istituzioni antitubercolari, svolgono tuttavia la propria attività professionale nell'ambito delle istituzioni stesse a contatto con i pazienti.

Il legislatore, perciò, rendendosi conto di questa disparità di trattamento deve provvedere ad estendere i benefici della legge 9 aprile 1953, n. 310, a tutti i sanitari assunti presso le Istituzioni antitubercolari senza rapporto stabile.

Con tale fiducia Vi invito, onorevoli colleghi, ad esprimere voto favorevole al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il beneficio riguardante la corresponsione di un'indennità di profilassi, previsto dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, viene esteso a tutti i sanitari che prestano la loro opera nell'interno delle Istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici anche senza un rapporto di impiego continuativo.